Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 31 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale ,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23–24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con R. Magistrale decreto in data Roma 22 novembre 1937-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto 25 gennaio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Muro Michele fu Giacomo.

Con R. Magistrale decreto in data Roma 22 novembre 1937-XVI, venne revocato il Regio Magistrale decreto 8 marzo 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Pieretti Renato di Romolo.

(1808)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2717.
Estensione alla Libia di alcune norme della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 74, relativa all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, d'impiego e di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1737, con il quale sono estesi alla Libia gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1893, sulle norme

temporanee per conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale, convertito nella legge 30 marzo 1936-XIV, n. 574;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Libia gli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 della legge 4 gennaio 1937-XV, n. 74, contenente norme relative all'amministrazione della giustizia penale ed ai procedimenti per violazioni finanziarie nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio nell'Africa Orientale per ragioni militari, di impiego e di lavoro.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano altresì ai procedimenti per la violazione delle leggi e dei regolamenti finanziari vigenti in Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 154. — MANCINI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 597.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 4, recante modificazioni alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 4, recante modificazioni alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale orfani di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 598.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario.

Ordiniamo che le presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 599.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, concernente provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, concernente provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule », con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« La detenzione dei semi e delle piante del « guayule » (Parthenium Argentatum Gray), nonchè la coltivazione delle piante stesse, sono subordinate a licenza del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, per i territori del Regno, e col Ministro per gli affari esteri per i territori dei Possedimenti, ed a licenza del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, per i territori dell'Africa Italiana ».

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, per i territori del Regno, e col Ministro per gli affari esteri per i territori dei Possedimenti, ed il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, per i territori del-

l'Africa Italiana, sono autorizzati a concedere licenza di coltivazione in esclusiva, quando l'Ente che ne faccia richiesta dia particolare affidamento per il raggiungimento di un'efficiente coltivazione di materia prima atta a produrre gomma da « guayule ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 600.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2127, contenente modificazioni agli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione del Comitato centrale e della Commissione esecutiva per le opere universitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2127, contenente modificazioni agli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione del Comitato centrale e della Commissione esecutiva per le opere universitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 601.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 2 maggio 1938-XVI, n. 602.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, allegato al presente stato di previsione, a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria di complessive L. 27.680 000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'art. 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'art. 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, dall'art. 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1936, n. 825, e dall'art. 3 della legge 7 giugno 1937, n. 874, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di L. 940.000.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1938-39, dall'articolo 2 del R. decreto legge 29 ottobre 1936, n. 2123, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di L. 940.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura o delle foreste (*Spese fisse*)	34.500.000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici compartimentali e provinciali	1.296.000 —
3	Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), per il servizio dei Gabinetti e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	7.095.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni	500.000 —
5	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	201.000 —
6	Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*)	1.439.750 —
7	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	103.000 —
8	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	40.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*)	95.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese casuali	25.000 —
13	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (art. 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	48.700 —
14	Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia)	3.000.250 —
		48.348.700 —
	DEBITO VITALIZIO.	
15	Pensioni ordinarie al personali civili e militari (*Spese fisse*).	13.000.000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	15.000 —
17	Contributi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	288.000 —
		13.303.000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
18	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	203.500 —
19	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363	600.000 —
20	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	200.000 —
21	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 21 giugno 1928, n. 1391)	2.800.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
22	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	400.000 —
23	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923, n. 1512)	51.000 —
24	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	42.500 —
25	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	555.000 —
26	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690, e Regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 617)	575.000 —
27	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)	85.000 —
28	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Regi osservatori per le malattie delle piante - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987) (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000 —
29	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia (Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701)	200.000 —
30	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99)	170.000 —
		7.082.000 —
	II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.*	
31	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura	1.200.000 —
32	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826)	1.900.000 —
33	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie	2.045.000 —
34	Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	385.000 —
		5.530.000 —
	III. — *Meteorologia e geodinamica.*	
35	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi per servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica	200.000 —
	IV. — *Zootecnia e Caccia.*	
36	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	4.950.000 —
37	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	10.350.000 —
38	Spese per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (articolo 88 del testo unico approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117)	350.000 —
39	Spese per l'organizzazione dei cacciatori, per il funzionamento delle Commissioni provinciali venatorie, delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, e per la loro attività tecnica (articolo 87 del testo unico approvato col Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117)	*per memoria*
		15.650.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	V. — *Pesca.*	
40	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 91 del testo unico approvato col Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604)	1.209.300 —
		29.671.300 —
	CREDITO AGRARIO.	
41	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932).	25.500 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
42	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio. (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, numero 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 4 gennaio 1925, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, e legge 24 aprile 1935, n. 740)	440.000 —
43	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	5.400.000 —
44	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	475.000 —
45	Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	120.000 —
		6.435.000 —
	Spese generali.	
46	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato col Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242)	41.000.000 —
47	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria - Competenze ai membri di commissioni	2.650.000 —
48	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	1.500.000 —
49	Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1.190.000 —
50	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141)	2.460.000 —
51	Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	97.400 —
52	Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile	86.500 —
53	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	90.000 —
		49.073.900 —
		55.508.900 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
54	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte)	90.000 —
55	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	3.800.000 —
56	Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
57	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . .	10.000 —
		4.200.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
58	Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per servizi straordinari	25.000 —
59	Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria	1.350.000 —
60	Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	4.300.000 —
61	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza.	200.000 —
62	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	200.000 —
63	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215). (*Spese d'ordine*)	800.000 —
64	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674) . . .	44.000 —
		6.919.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie.*	
65	Contributi ai Consorzi per la viticoltura e ad Enti cooperativi agricoli, nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (articolo 33 legge 10 giugno 1937, n. 1266) (*Spesa ripartita* - 2ª delle 5 rate)	7.000.000 —
66	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	191.000 —
		7.191.000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
67	Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	70.000 —
68	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2229).	1.800.000 —
69	Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi locali di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901 e Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2229)	5.100.000 —
		6.970.000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
70	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2188)	322.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
71	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti ai termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	34.000 —
		356.000 —
	IV. — *Zootecnia.*	
72	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*)	1.400.000 —
73	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura (Regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298)	800.000 —
		2.200.000 —
	V. — *Demani e Usi civici.*	
74	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1766 (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
	VI. — *Pesca.*	
75	Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604) (*Spesa ripartita* — 9ª delle venti rate)	1.200.000 —
76	Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397)	*per memoria*
		1.200.000 —
		18.317.000 —
	CREDITO AGRARIO.	
77	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	22.000.000 —
78	Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, e 1° luglio 1926, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982	1.500.000 —
79	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877) (sesta rata)	900.000 —
80	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586 (undicesima rata)	2.100.049 —
81	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (undicesima rata)	500.000 —
82	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107)	1.500.000 —
83	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520, e 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405	333.030 —
84	Contributo a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1346, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 231 (4ª delle 10 rate)	1.500.000 —
85	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930, n. 1786), 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665), e 22 luglio 1932, n. 1069 (legge 30 marzo 1933, n. 331) per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* — 8ª delle 25 rate)	2.500.000 —
86	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associa-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	zioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, dell'art. 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 404 e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 180 (7ª e 8ª rata delle due serie di 25 annualità)	46.800.000 —
87	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse della agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (7ª delle 25 rate)	500.000 —
88	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (7ª delle 25 rate)	1.500.000 —
89	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (6ª delle 25 rate)	2.200.000 —
90	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (6ª delle 25 rate)	1.000.000 —
91	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931, n. 1484) (8ª delle 30 rate)	1.900.000 —
92	Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n. 752) (7ª delle 30 rate)	6.000.000 —
93	Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 249	5.879.476 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
94	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878 e legge 13 giugno 1935, n. 1213)	2.000.000 —
95	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (Regio decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949)	400.000 —
96	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561	2.000.000 —
97	Concorso dello Stato negli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, e dei Regi decreti-legge 28 gennaio 1932, n. 114, convertito nella legge 20 novembre 1932 n. 1577, e 22 dicembre 1932, n. 1864, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca, e contributi pel credito peschereccio (legge 3 giugno 1935, n. 1281)	1.041.000 —
		104.053.555 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
98	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1125, e successive modificazioni	900.000 —
99	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	200.000 —
100	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	800.000 —
		1.900.000 —
	Spese generali.	
101	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	85.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
102	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	5.500 —
103	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa	40.000 —
104	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto.	120.000 —
		250.500 —
		2.150.500 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
	I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
105	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a*) ad *h*), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647)	34.000.000 —
106	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale da eseguire, sia a cura diretta sia in concessione, nei comprensori ricadenti anche in parte nella provincia di Ferrara (Regio decreto-legge 16 ottobre 1936, n 1891, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 242)	5.000.000 —
107	Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 - ultimo comma - 38, 40, 43, 47, 49 - 4° comma, 51 - lettera *b* - e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) .	9.995.000 —
108	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*) . . .	*per memoria*
109	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
110	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430)	9.000.000 —
		65.495.000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
111	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*, 6, 13, 49 - 1° e 2° comma - 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	396.595.000 —
112	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) . .	35.000.000 —
		431.595.000 —
		497.090.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	I. — Acquisto di beni.	
	Bonifica integrale.	
113	Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	II. — Accensione di crediti.	
	Bonifica integrale.	
114	Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni)	10.000.000 —
	Agricoltura.	
115	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articolo 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766	*per memoria*
	Foreste.	
116	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	150.000 —
		10.150.000 —
	III. — Estinzione di debiti.	
	Spese generali.	
117	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita — 24ª delle 50 rate*)	105.104,80
	Agricoltura.	
118	Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94, e 18 giugno 1931, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
119	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (21ª delle 35 annualità)	10.715,46
	Bonifica integrale.	
120	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*)	21.000.000 —
	Credito agrario.	
121	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 (*Spesa obbligatoria*)	282.065 —
122	Annualità d'ammortamenti da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione delle anticipazioni a sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	6.149.777,01
		27.587.662,27
	IV. — Partite che si compensano coll'entrata.	
	Bonifica integrale.	
123	Spesa per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, numero 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784	*per memoria*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	48.348.700 —
	Debito vitalizio	13.303.000 —
	Agricoltura	29.671.300 —
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	55.508.900 —
	Bonifica integrale	4.200.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	151.057.400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	6.919.000 —
	Agricoltura	18.317.000 —
	Credito agrario	104.053.555 —
	Foreste	2.150.500 —
	Bonifica integrale	497.090.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	628.530.055 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	*per memoria*
	Accensione di crediti	10.150.000 —
	Estinzione di debiti	27.587.662,27
	Partite che si compensano coll'entrata	*per memoria*
	Totale della categoria II della parte straordinaria	37.737.662,27
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	666.267.717,27
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	817.325.117,27

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	779.587.455 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	37.737.662,27
	Totale generale	817.325.117,27

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . .	1.200.000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . .	18.500.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	180.000 —
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	180.000 —
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione e il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	80.000 —
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . .	10.000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	10.000 —
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285)	3.000 —
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740)	2.000 —
10	Entrate ordinarie diverse	200.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	20.365.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 . .	*per memoria*
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	100.000 —
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
16	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	150.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie . .	250.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . .	20.615.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
17	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito . .	*per memoria*
18	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
19	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) .	*per memoria*
20	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*
21	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	700.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali . .	700.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	500.000 —
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) .	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi .	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	20.365.000 —
	b) straordinarie	250.000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive . .	20.615.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	21.815.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	3.000.000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	4.200.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	20.000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	2.300.000 —
5	Interessi su anticipazioni ottenute da istituti di credito	16.500 —
6	Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	190.000 —
7	Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233)	190.000 —
8	Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285)	53.000 —
9	Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740)	82.000 —
10	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	1.100.000 —
11	Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta ai militi della Milizia Nazionale Forestale (art. 2, Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3207)	929.280 —
12	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*
13	Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia Università di Firenze, Facoltà Agraria e Forestale (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, e Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 657)	120.000 —
14	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	*per memoria*
15	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	2.000 —
16	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	163.260 —
17	Indennità di tramutamento al personale	81.000 —
18	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	39.600 —
19	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'azienda, nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	40.000 —
20	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	273.000 —
21	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate	4.550 —
22	Fitto di locali	40.000 —
23	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
24	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria	310.000 —
25	Spese varie e di rappresentanza	5.000 —
26	Spese di liti	10.000 —
27	Restituzione di somme indebitamente introitate	10.000 —
28	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
29	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3.452.684,30
30	Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932, approvata col decreto interministeriale 20 settembre 1932	200.600 —
31	Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*, della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	15.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
32	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30)	35.525,70
	Totale delle spese effettive ordinarie	16.885.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
33	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	*per memoria*
34	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda.	1.300.000 —
35	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi.	1.010.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	320.000 —
37	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	*per memoria*
38	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali	700.000 —
39	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	3.730.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	20.615.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
40	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	*per memoria*
41	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
42	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	700.000 —
43	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
44	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	300.000 —
45	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	200.000 —
46	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933, n. 30).	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO DELLE SPESE	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	16.885.000 —
	b) straordinarie	3.730.000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive	20.615.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle spese	21.815.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	
	Categoria I. — Entrate effettive	20.615.000 —
	Categoria I. — Spese effettive	20.615.000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali	700.000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali	700.000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Categoria III — Spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —
	RIEPILOGO.	
	Categoria I. — Entrate e spese effettive	—
	Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali	—
	Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 603.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di L. 4.200.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di L. 4.200.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 604.

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937-XVI, per fissare i contingenti di importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 111. — MANCINI.

L'Ambasciatore della Repubblica Argentina al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Roma, 24 diciembre de 1937.

Excelencia,

Con referencia a la Note Verbal de ese Real Ministerio N. 238216 de fecha 5 de Noviembre de 1937 y a la de esta Embajada N. 143 N. E. de fecha 22 del corriente y, de acuerdo con los articulos I y V de la Convención sobre intercambio y pagos entre la Republica Argentina y el Reino de Italia, firmada en Buenos Aires el 4 Marzo de 1937, tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, para comunicarle que el Gobierno Argentino está conforme en que para la importación de mercancias argentinas en el Reino durante el año 1938 rijan los contingentes en valor que se detallan en la lista anexa a la presente comunicación.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida consideración.

JOSÉ MARIA CANILLO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

PLANILLA ANEXA A LA NOTA.

Lista de los contingentes para la importacion en Italia de productos argentinos durante el año 1938 (valores F.O.B.).

PRODUCTOS	Valores en millones de liras italianas
Trigo	50
Lanas naturales	125
Carnes congeladas y refrigeradas:	
bovinas	60 (1)
porcinas	5
Maiz	30
Cueros	40
Mezcla de maiz con otros productos	5
Algodón en rama	30
Extracto de carne	10
Semillas de lino	20
Otras semillas oleaginosas	10
Cereales menores	2
Legumbres secas	1
Avena	10
Materias curtientes:	
extracto	4
rollizos	8

(1) Quedan comprendidos en estos 60 millones hasta 2 millones para « menudencias ».

PRODUCTOS	Valores en millones de liras italianas	
Cebada	3	(1)
Semillas no oleaginosas	3	(2)
Manteca	3	
Sebo para uso industrial	5	
Caseina (si es textil)	5	
Cerda	2,5	
Tripas saladas	2	
Uvas	1	(3)
Otras frutas frescas	1	(4)
Abonos orgánicos	2,5	
Astas, huesos y materias afines	2	
Carnes preparadas	0,5	
Huevos	0,5	
Grasas alimenticias	1	
Minerales metálicos y no metálicos	12	(5)
Cueros para peletería	0,5	
Fibras vegetales	2	
Partes de animales muertos (para productos opoterápicos)	0,5	
Otros productos	3	(6)
TOTAL	460	

(1) De los cuales 50 % para cebada de cerveza.

(2) Para la alfalfa y el trébol, se establecerán disposiciones para su importación.

(3) La uva deberá llegar sin sarmientos y hojas y será acompañada por los certificados de origen y fitosanitarios. En el acto de su introducción en el Reino será sometida a la normal inspección fitopatologica.

(4) Para la fruta fresca distinta de la uva serán respetadas integralmente las disposiciones italianas en vigor en materia fitosanitaria.

(5) Debe haverse la especificación.

(6) En estos 3 millones quedan comprendidos (en millones de liras): yerba mate (0,1), vinos en botellas (0,1), gluten y cola de gluten (0,250), pescado congelado (0,1), aves congeladas (0,250), anchoas saladas (0,1).

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore della Repubblica Argentina

Roma, 24 dicembre 1937.

Signor Ambasciatore,

Con nota in data odierna, l'E. V. mi ha fatto la comunicazione che, nella traduzione italiana, è del seguente tenore:

« Con riferimento alla nota verbale di codesto R. Ministero N. 238216 del 5 novembre 1937, ed alla Nota di questa Ambasciata n. 143 N. E. in data 22 corr. ed in conformità con gli articoli 1 e 5 della convenzione sull'intercambio e pagamenti fra la Repubblica Argentina ed il Regno d'Italia, firmata a Buenos Ayres il 4 marzo del 1937, ho l'onore di dirigermi all'E. V. per comunicare, su istruzioni del mio Governo, che il Governo Argentino è d'accordo che per le importazioni di merci argentine nel Regno durante l'anno 1938 valgono i contingenti in valore che sono indicati nella lista acclusa alla presente comunicazione ».

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

TABELLA ANNESSA ALLA NOTA.

Lista dei contingenti per l'importazione in Italia di prodotti argentini durante il 1938 (valori F. O. B.).

PRODOTTI	In milioni di lire	
Frumento	50	
Lane naturali	125	
Carni congelate e refrigerate:		
bovine	60	(1)
suine	5	
Granturco	30	
Pelli crude	40	
Miscela granturco	5	
Cotone greggio	30	
Estratti di carne	10	
Semi di lino	20	
Altri semi oleosi	10	
Cereali minori	2	
Legumi secchi	1	
Avena	10	
Materie concianti:		
estratti	4	
in tronchi	8	
Orzo	3	(2)
Semi non oleosi	3	(3)
Burro	3	
Sevo industriale	5	
Caseina (se tessile)	5	
Crine animale	2,5	
Budella salate	2	
Uva	1	(4)
Altra frutta fresca	1	(5)
Concimi organici	2,5	
Corna, ossa e materie affini	2	
Carne preparata	0,5	
Uova	0,5	
Grassi alimentari	1	
Minerali metallici e non metallici	12	(6)
Pelli da pellicceria	0,5	
Fibre vegetali	2	
Parti di animali morti (per prodotti opoterapici)	0,5	
Altri prodotti	3	(7)
TOTALE	460	

(1) Ivi comprese fino a due milioni di lire di « frattaglie ».

(2) Di cui il 50 % orzo da birra.

(3) Per l'erba medica ed il trifoglio saranno emanate norme speciali per l'importazione.

(4) L'uva deve essere senza tralci e foglie, e sarà accompagnata dai certificati di origine e fitosanitario. All'atto della introduzione nel Regno sarà sottoposta alle normali visite fitopatologiche.

(5) Per la frutta fresca diversa dall'uva saranno rispettate integralmente le vigenti disposizioni italiane in materia fitosanitaria.

(6) Da specificare.

(7) Ivi compresi i seguenti (in milioni di lire): mate 0,1; vino in bottiglia 0,1; glutine e colla di glutine 0,250; pesci congelati 0,1; pollame congelato 0,250; acciughe salate 0,1.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 maggio 1938-XVI, n. 605.

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, relativo al trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo affetti da infermità temporanee, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 747;

Visto il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento nei ruoli di complemento dell'arma del genio di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 383;

Visto il Regio decreto-legge 10 maggio 1937-XV, n. 1046, che reca disposizioni sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2544;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare talune disposizioni della vigente legge sullo stato degli ufficiali e di estendere agli ufficiali invalidi della campagna Africa orientale 1935-1936 le disposizioni concernenti il mantenimento in servizio permanente effettivo e la riassunzione in servizio sedentario;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 14 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito è aggiunto il seguente comma:

« Non si farà luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, nel grado di ufficiale, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella milizia forestale, nella milizia della strada, nella milizia portuaria ».

Art. 2.

L'art. 63 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali in congedo è ammesso, a giudizio insindacabile del Ministro, il trasferimento dai ruoli delle armi e del corpo automobilistico in quelli degli altri corpi e servizi, solamente in confronto di coloro che abbiano superato i quarantuno anni di età e che ne facciano domanda. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianità originaria e non può conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per il corpo o servizio in cui è stato trasferito.

Per gli ufficiali inferiori in congedo delle varie armi, corpi e servizi, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 11 aprile 1938-XVI, n. 596, è obbligatorio il trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, a prescindere dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo. L'ufficiale assume nel nuovo ruolo il grado di sottotenente con l'anzianità originaria e non può conseguire promozione a grado superiore a quello massimo previsto per i corpi sanitario o veterinario.

Può essere altresì consentito — in seguito a domanda o a designazione di autorità — a giudizio insindacabile del Ministro e previo parere dell'ispettorato dell'arma competente, il trasferimento di ufficiali in congedo dalle armi e dai corpi e servizi in altra arma o nel corpo automobilistico.

Nei trasferimenti previsti dal comma precedente si prescinde dal limite di età prescritto dal primo comma del presente articolo e l'ufficiale è trasferito con lo stesso grado ed anzianità che aveva nell'arma, corpo o servizio di provenienza.

I trasferimenti di ruolo senza promozione sono fatti con decreti ministeriali ».

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 72 della predetta legge è sostituita dalla seguente:

« Ai generali e ai colonnelli collocati in ausiliaria in applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 29, o quali provenienti dalla posizione di « fuori quadro » (già « a disposizione ») e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918, ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo o una campagna 1915-1918 e la campagna Africa orientale 1935-1936, compete la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati: ».

Art. 4.

La lettera *a*) del n. 3° dell'art. 82 della predetta legge è sostituita dalla seguente:

« *a*) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nel Regio esercito o nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Art. 5.

Nel secondo comma dell'articolo 89 della predetta legge, alle parole « per ciascun grado » è sostituita la parola « come ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 103 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle colonie e dei possedimenti sono sottoposti a consiglio di disciplina per decisione:

— del governatore, comandante delle forze armate, purchè rivesta grado di generale, o grado corrispondente presso una delle altre forze armate dello Stato;

— del comandante delle truppe, purchè rivesta il grado di generale ».

Art. 7.

Nel terzo comma dell'art. 135 della predetta legge la data « 31 dicembre 1934 » è sostituita dall'altra « 1° luglio 1935 ».

Art. 8.

La tabella allegato 2 della predetta legge è sostituita dalla seguente:

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina.

Grado dell'ufficiale sottoposto a consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio				
	Generale di divisione	Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Aspirante ufficiale, sottotenente, tenente, 1° tenente, capitano, 1° capitano	—	—	1	1	2
Maggiore e tenente colonnello	—	1	2	—	—
Colonnello	1	2	—	—	—

Art. 9.

Alla tabella allegato 4 annessa alla predetta legge, è aggiunto il seguente numero:

« 8. La perdita di un arto inferiore, sempre che la deambulazione sia possibile con adatto apparecchio di protesi (escluse le stampelle) ».

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 45, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 della legge predetta, relative al mantenimento in servizio e alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-1918 sono estese agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, invalidi per ferite riportate durante le operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Art. 11.

Ai fini della riassunzione in servizio degli ufficiali di cui al precedente articolo, il numero di venti unità previste dal terzo comma dell'art. 135 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, ad aumento transitorio del limite di quattrocentocinquanta unità fissato, per gli ufficiali riassunti per conto del Regio esercito, dal secondo comma dell'articolo 134 della legge stessa, può essere transitoriamente superato di non oltre trenta unità.

Tale ulteriore eccedenza transitoria di trenta unità deve, a sua volta, essere assorbita con le norme prescritte dal quarto comma del precitato articolo 135; ma, fino a che essa perduri, deve essere compensata con una corrispondente riduzione di numero dei 1500 ufficiali di complemento, che possono essere annualmente trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 88 del Regio decreto legge 16 giugno 1937-XV, n. 944.

Art. 12.

Le domande di riassunzione in servizio di cui al precedente articolo 10 devono essere presentate entro tre mesi dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria. Il detto termine decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto se il giudizio definitivo dell'autorità militare sia stato già comunicato all'interessato prima di tale data.

Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto, gli ufficiali in congedo transitati nel corpo sanitario e nel corpo veterinario, a norma del secondo comma dell'art. 63 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1065, quale risulta modificato dall'art. 2 del presente decreto, conservano il grado conseguito nell'arma, corpo o servizio di provenienza ed assumono l'anzianità stabilita dal regolamento.

Art. 14.

E' prorogata a tutto il 31 maggio 1938-XVI l'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 230, sul trattenimento in servizio per impieghi limitati o condizionati di ufficiali in servizio permanente effettivo, affetti da infermità temporanee.

Art. 15.

E' abrogato il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1370, relativo al trasferimento, a domanda, nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio, di ufficiali inferiori di complemento delle altre armi, esclusa l'artiglieria.

Art. 16.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 606.
Sovrastampa della leggenda « Libia » ai francobolli emessi con la leggenda « Tripolitania » e « Cirenaica ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Riconosciuta l'opportunità di utilizzare, mediante la sovrastampa della leggenda « Libia », i francobolli di posta aerea emessi distintamente per la Tripolitania e la Cirenaica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la sovrastampa con la leggenda « Libia » dei francobolli qui sotto indicati:

Francobolli di posta aerea da centesimi 50, 60, 75, 80 e lire 1, 1,20, 1,50 e 5 emessi con la leggenda « Tripolita-

nia » in virtù del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1225, e del R. decreto 10 novembre 1932-XI, n. 1932;

Francobolli di posta aerea da centesimi 50, 75, 80 e lire 1, 2 e 5 emessi con la leggenda « Cirenaica » in virtù del Regio decreto 16 giugno 1932-X, n. 957.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 607.
6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 giugno 1937, n. 941, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 9.037.755 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 21.000 da versarsi all'Amministrazione postelegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1937-38 e da inscriversi sul capitolo 102 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 608.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Filippi, Luca Brini, Rosina Ambrogi » in Sassetta (Livorno).

N. 608. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Filippi, Luca Brini, Rosina Ambrogi », con sede in Sassetta (Livorno), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 609.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di Gesù e Maria, in Partinico (Palermo).

N. 609. R. decreto 17 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione di Gesù e Maria, in Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 maggio 1938-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI.

Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci, nonchè della tariffa dei compensi di mediazione per la città e provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio e sull'esercizio della mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 3 dicembre 1937-XVI, del Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia, con la quale è stato proposto per l'approvazione il regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci;

Veduta la successiva deliberazione del Consiglio predetto in data 6 aprile 1938-XVI, con la quale sono state introdotte modifiche allo schema di regolamento proposto;

Vedute le deliberazioni di approvazione della tariffa delle mediazioni per la città e provincia di Reggio Emilia, in data 29 novembre 1935-XIV, e 16 marzo 1936-XIV;

Decreta:

Sono approvati l'unito regolamento, composto di 29 articoli, per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio e Ufficio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia, e l'annessa tariffa dei compensi di mediazione per la città e provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro : ROSSONI.

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio ed Ufficio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia.

L'anno 1938-XVI, il giorno di mercoledì 6 aprile, alle ore 10,30, si è riunito il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia, in seguito ad invito raccomandato del giorno 28 marzo precedente, n. 3212 di protocollo, con l'intervento dei signori:

1° S. E. gr. uff. dott. Massimiliano D'Andrea, prefetto, presidente;
2° Gr. uff. Dante Fornaciari, vice presidente;
3° Comm. Cesare Righi, presidente Sezione agricola;
4° Cav. avv. Franco Mariani, presidente Sezione industriale;
5° Dott. Massimiliano Menada, presidente Sezione commerciale;
6° Comm. Vito Rastelli, vice presidente Sezione industriale;
7° Cav. rag. Carlo Antonucci, vice presidente Sezione commerciale;
8° Fulvio Gori, vice presidente Sezione commerciale;
9° Cav. avv. Giuseppe Sirotti, rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei professionisti ed artisti;
10° Dott. Alfonso Manzi, rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
11° Cav. rag. Alfonso Terrachini, rappresentante dell'Unione interprovinciale fascista dei datori di lavoro delle Aziende del credito e dell'assicurazione.

Assenti giustificati:

Dott. Eugenio Bolondi, segretario federale del P. N. F.;
Cav. N. H. Luigi Tirelli, vice presidente Sezione agricola e forestale;
Comm. Giovanni Alezzini, vice presidente Sezione agricola e forestale;
Comm. Ercole Camurani, vice presidente Sezione industriale;
Cav. rag. Paolo Marmiroli, rappresentante dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione.

Assume la presidenza S. E. il Prefetto presidente gr. uff. Massimiliano d'Andrea, con l'assistenza del direttore dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, prof. avv. Umberto Lari, coadiuvato dai funzionari dott. Igino Rombaldi e dott. Renato Poli.

In base al R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successivi Regi decreti-legge 16 dicembre 1935-XV, n. 2401, 11 giugno 1936-XIV, n. 1262, 3 settembre 1936-XIV, n. 1900 e 28 aprile 1937-XV, n. 524, sono state prese le seguenti deliberazioni:

(*Omissis*).

Delibera n. 106.

Oggetto: n. 7 dell'Ordine del giorno - Regolamento per la formazione del Ruolo dei pubblici mediatori.

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia:

Esaminati i precedenti che si riferiscono al regolamento in esame e precisamente:

la deliberazione di approvazione n. 15 del 31 marzo 1937-XV della Sezione commerciale;

la deliberazione di approvazione n. 30 - 25 del Comitato di Presidenza del 12 maggio 1937-XV;

la deliberazione di approvazione del Consiglio provinciale delle corporazioni in seduta plenaria del 3 dicembre 1937-XVI in applicazione di quanto contenuto nella nota n. 8826 dell'8 ottobre 1937-XV del Ministero delle corporazioni;

Tenuto conto delle modifiche suggerite dall'on. Ministero dell'agricoltura e foreste con sua nota prot. 1366 del 14 marzo 1938-XVI;

Vista la delibera n. 73 della Sezione commerciale del C.P.C. in data 18 marzo 1938-XVI colla quale si approva il regolamento nel nuovo testo, a seguito degli emendamenti apportati per suggerimento dell'on. Ministero dell'agricoltura e foreste;

Approva il seguente regolamento per la formazione del Ruolo dei pubblici mediatori in merci:

Art. 1.

E' istituito presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia il Ruolo dei pubblici mediatori in merci in esecuzione al disposto dell'art. 32, 3° comma, del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, conformemente alle norme contenute nella legge 20 marzo 1913, n. 272, e nel regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, riguardante le Borse di commercio, l'esercizio della mediazione, e le tasse sui contratti di Borsa - e nel Codice di commercio.

Art. 2.

Per la iscrizione nel Ruolo gli aspiranti dovranno presentare al presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda in carta bollata da L. 4 corredata dai seguenti documenti.

a) certificato di nascita da cui risulti che il richiedente abbia raggiunto l'età maggiore;

b) certificato del Tribunale comprovante il godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato generale del Casellario giudiziario;

e) certificato di notoria e buona moralità rilasciata dal podestà del Comune di residenza del richiedente;

f) certificato di notoria moralità e correttezza commerciale da rilasciarsi da una accreditata Casa di commercio o Ditta regolarmente inscritta all'Ufficio provinciale delle corporazioni ed all'Unione provinciale fascista dei commercianti o all'Unione provinciale fascista degli industriali;

g) certificato comprovante l'iscrizione del richiedente in un Sindacato riconosciuto a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563.

h) certificato di inscrizione nel Registro della popolazione stabile di uno dei Comuni della Provincia;

i) licenza di una Scuola secondaria di avviamento professionale oppure certificato di ammissione al 4° ginnasio o al Liceo scientifico o all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto magistrale anche se conseguito in una Scuola estera riconosciuta nel Regno, od altri titoli equipollenti;

l) indicazione precisa della categoria di merci che il richiedente intenderà trattare;

m) tutti quegli atti o documenti che l'aspirante ritenga opportuno di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore.

I vari certificati, ad eccezione di quello di nascita, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 3.

Gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame pratico secondo le norme indicate nell'art. 4.

Art. 4.

L'esame pratico è fatto dalla Commissione composta a norma dell'art. 8, e comporta un esame scritto e un esame orale.

L'esame scritto verterà su un componimento di lingua italiana, l'esame orale verterà sui seguenti punti:

a) norme legislative e regolamentari inerenti all'esercizio della mediazione;

b) consuetudini vigenti nel ramo per cui è chiesta l'inscrizione;

c) nozioni merceologiche fondamentali relative agli articoli per cui è chiesta l'inscrizione;

d) vendite ai pubblici incanti.

Art. 5.

Saranno esclusi dall'inscrizione nel Ruolo:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti ancorchè riabilitati;

c) coloro che abbiano riportato condanne penali per delitto, quando anche l'esecuzione della pena o la condanna siano state condonate, od estinte per indulto, grazia od amnistia;

d) coloro che risulteranno inscritti nel Ruolo dei pubblici mediatori formato da altro Consiglio provinciale delle corporazioni e non siano dimessi;

e) soltanto quei mediatori che siano stati cancellati dal Ruolo di altro Consiglio provinciale delle corporazioni a norma dell'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, non rientrando in questa categoria i mediatori cancellati in seguito a dimissioni.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni provvederà d'ufficio alla esclusione delle domande presentate in ritardo o mancanti di uno o più dei certificati di cui all'art. 2.

Della esclusione verrà data dal presidente notizia, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad ogni singolo interessato comunicandone i motivi.

Art. 7.

Entro il mese di febbraio, il presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni convoca la Commissione per l'esame delle domande per la fissazione dei giorni degli esami.

I candidati saranno avvisati almeno 5 giorni prima a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 8.

La Commissione sarà nominata dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e si comporrà del presidente della Sezione commerciale, che la presiederà, di tre membri scelti fra i consiglieri delle diverse Sezioni e di altri cinque membri scelti su designazione: uno della Unione provinciale fascista dei commercianti: uno della Unione provinciale fascista degli agricoltori: uno della Unione provinciale fascista degli industriali: uno dell'Unione professionisti ed artisti: uno dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 9.

I candidati saranno esaminati dai membri della Commissione presenti almeno tre membri di essi oltre il presidente. La votazione sull'esito dell'esame si farà a scrutinio segreto. Ciascun commissario disporrà di 10 punti e per conseguire l'approvazione occorrerà che il candidato riporti, nel complesso, almeno sei decimi dei punti; non riportandoli potrà domandare di sostenere l'esame nell'anno successivo.

Art. 10.

Al termine dell'esame verrà compilato un verbale firmato dai membri presenti della Commissione e dall'estensore, che sarà un funzionario della Segreteria del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 11.

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni in seguito al risultato degli esami, delibererà l'iscrizione degli aventi diritto.

Art. 12.

Gli ammessi all'iscrizione provvederanno a versare un deposito cauzionale di L. 2000 (duemila), in titoli dello Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta inscrizione, nonchè ad esibire la quietanza del ricevitore all'Ufficio bollo e demanio per l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa.

Per ognuna delle otto categorie figuranti al seguente art. 27 dovrà essere versata una distinta cauzione, nel caso che la stessa persona abbia potuto ottenere l'inscrizione per più categorie di merci.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni provvederà a compilare il Ruolo dei pubblici mediatori, secondo le modalità stabilite dall'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, per l'esecuzione della legge 20 maggio 1913, n. 272.

Art. 14.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni rilascerà al mediatore il certificato della sua iscrizione nel Ruolo dei pubblici mediatori, previo pagamento dei diritti d'ufficio.

Art. 15.

I mediatori inscritti nel Ruolo dei pubblici mediatori debbono dichiarare al Consiglio provinciale delle corporazioni, mensilmente, tutti i contratti eseguiti con la loro mediazione ed hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del Consiglio provinciale delle Corporazioni, i libri di cui all'art. 33 del Codice di commercio.

Art. 16.

I mediatori che non adempiono agli obblighi di cui al precedente articolo, sono passibili di sospensione dall'esercizio del proprio Ufficio per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo al Consiglio provinciale delle corporazioni la facoltà di applicare pene pecuniarie. In caso di recidiva il Consiglio provinciale delle Corporazioni può ordinare la cancellazione dal Ruolo.

Art. 17.

Saranno cancellati dal Ruolo gli inscritti:

a) quando vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;

b) quando nell'esercizio delle funzioni di mediatori avranno compromesso la propria riputazione per fatti gravi.

Art. 18.

La professione di mediatore è libera, ma solo ai mediatori inscritti nel Ruolo compilato dal Consiglio provinciale delle corporazioni sarà riservato l'adempimento dei seguenti pubblici uffici:

a) la vendita all'incanto delle merci;

b) ogni incarico commesso dal Codice di commercio o da leggi speciali, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Agli inscritti nel Ruolo sarà vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professato.

Art. 19.

Al mediatore non spetta alcun compenso se non quando l'affare è concluso.

Art. 20.

Il compenso spettante al mediatore per gli affari conclusi mediante il suo intervento è stabilito dalla tariffa di mediazione vigente presso questo Consiglio provinciale delle corporazioni, che, in allegato a stampa al presente regolamento, ne forma parte integrante.

Art 21.

La cauzione prestata dai pubblici mediatori è vincolata per privilegi nell'ordine seguente:

a) delle indennità dovute dal pubblico mediatore per cause dipendenti dal suo ufficio ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità ad esso assunta in forza dell'art. 31 del Codice di commercio;

b) delle tasse e delle pene pecuniarie inflittegli.

Il vincolo della cauzione non potrà essere tolto, finchè il mediatore rimanga inscritto nel Ruolo e non siano depositati i suoi libri alla Segreteria del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 22.

La liberazione della cauzione dovrà essere chiesta al Consiglio provinciale delle corporazioni, in carta bollata da L. 4.

La domanda sarà pubblicata in copia nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni, del Tribunale ed, a spese dell'interessato inserita nel Giornale degli annunzi legali, nel Bollettino del Consiglio provinciale delle corporazioni, nel quotidiano « Il Solco Fascista » e nel quotidiano « Il Resto del Carlino » di Bologna.

Le opposizioni dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla avvenuta pubblicazione alla Segreteria del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 23.

L'opposizione sospenderà la liberazione della cauzione sino a quando l'opposizione stessa non sarà ritirata con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 24.

Quando la cauzione verrà a mancare o sarà diminuita per alcune delle cause indicate all'art. 21, il mediatore sarà tenuto a reintegrarla entro il termine di un mese. Fino a che la cauzione non sarà integrata sarà proibito al mediatore l'esercizio degli Uffici indicati nell'art. 15.

Art. 25.

Gli iscritti nel ruolo, in caso di cambiamento di residenza, potranno ottenere il trasferimento nel Ruolo di altro Consiglio, presentando domanda al Consiglio provinciale delle corporazioni interessato; sono tenuti però a prestare nella nuova sede, una nuova cauzione, o, per usufruire della precedente cauzione, dovranno attendere che sia perfezionato il provvedimento di svincolo di essa, secondo le consuete norme legislative e regolamentari.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 26.

Per la formazione del primo ruolo, non si farà luogo all'osservanza dei termini di cui ai precedenti articoli 2 e 7.

Il Ruolo dei pubblici mediatori ha carattere permanente nel senso che non ha durata determinata.

Art. 27.

Si riterrà formato il primo ruolo non appena sarà inscritto in esso un pubblico mediatore per ognuna delle seguenti categorie:

a) Uve e vini,
b) Cereali e granaglie,
c) Frutta e verdura,
d) Formaggio e burro,
e) Bestiame,
f) Industrie in genere,
g) Immobili (vendita e locazione),
h) Veicoli ed autoveicoli.

Art. 28.

Per quanto non è previsto dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti e le loro eventuali riforme.

Art. 29.

Il presente regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il prefetto-presidente: D'Andrea.

Il segretario generale: Lari.

Visto: si approva il presente Regolamento composto di 29 articoli.

Roma, addì 17 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

Tariffa delle mediazioni per la città e provincia di Reggio Emilia, approvata dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa nelle sue riunioni del 29 novembre 1935-XIV e del 16 marzo 1936-XIV.

Edizione Aprile 1936-XIV

NORME DI MEDIAZIONE

Art. 1.

Nessun diritto spetta ai mediatori se non a contrattazione effettivamente conclusa per loro mezzo.

Art. 2.

Trattandosi di contratti pei quali la legge richieda un atto scritto, la mediazione è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto per parte dei contraenti tutti.

Art. 3.

Per uno stesso affare, alla conclusione del quale si prestino due o più mediatori, è dovuta una sola mediazione che viene divisa fra di essi in parti uguali.

Art. 4.

Il mediatore richiesto o accettato da una sola delle parti in contratto, ha diritto al premio di mediazione solo dalla parte stessa.

Art. 5.

Salvo il caso previsto dall'articolo precedente, la mercede s'intende sempre dovuta in parti uguali dai contraenti.

TARIFFA.

1. — *Compravendita di immobili, contrattazione di mutui*: fino a L. 50.000 di valore 1 % per parte; oltre L. 50.000 di valore 1/2 % per parte, rimanendo fermo l'1 % fino alle L. 50.000.

2. — *Affitti di immobili*: valgono le tariffe di cui al precedente n. 1 da applicarsi al valore risultante dal canone annuo d'affitto moltiplicato per gli anni di locazione (per l'intero cumulo degli anni se non vi è facoltà di rescindibilità di contratto e per il numero degli anni fino alla data in cui è considerata la facoltà di rescindibilità, per i contratti nei quali la rescindibilità è ammessa).

3. — *Bozzoli*: Reali a peso vivo L. 0,20 il kg. in totale; Scarti a peso vivo L. 0,10 il kg. in totale; Reali a peso secco L. 0,40 il kg. in totale; Scarti a peso secco L. 0,20 il kg. in totale.

4. — *Mobili ed arredi*: 2 % a carico del venditore.

5. — *Granaglie, cascami, sottoprodotti, fave, ceci, cicerchie*: L. 0,50 il quintale per parte. (Per quantitativi considerevoli valgono speciali accordi).

6. — *Oggetti preziosi*: 1 % per parte.

7. — *Scorte di negozio*: L. 0,75 % per parte.

8. — *Lardi, strutti, pancette, guanciali*: L. 0,75 % per parte.

9. — *Prosciutti e salumi in genere*: L. 0,50 % per parte.

10. — *Formaggio grana reggiano*: per contratti fra produttori e commercianti stagionatori per partite intere di formaggio fino a 100 quintali L. 5 per ogni quintale a carico del venditore e L. 4 a carico del compratore; per contratti oltre 100 quintali per la parte in supero L. 4 a carico del venditore per ogni quintale e L. 4 a carico del compratore.

11. — *Burro*: 1 % del valore in totale.

12. — *Uve e vini*: 3 % col minimo di L. 1. Tali tariffe sono a carico del venditore. A carico del compratore la tariffa è della metà. Nelle suddette tariffe non è compreso il compenso per le prestazioni speciali (star del credere - magazzinaggio - custodia dei fustami, ecc.) per le quali intervengono accordi diretti fra le parti.

13. — *Fieno, paglia e strame*: L. 0,40 il quintale per parte.

14. — *Carbone vegetale*: L. 0,60 il quintale in totale.

15. — *Legna da ardere e fascine*: L. 0,40 il quintale in totale.

16. — *Equini*: fino a L. 1000 di valore L. 20 per parte, oltre L. 1000 di valore L. 2 % per parte, fermo restando le L. 20 fino a L. 1000 di valore.

17. — *Rotabili comuni*: 2 % per parte.

18. — *Rotabili di lusso*: 4 % per parte.

19. — *Automobili*: fino a L. 30.000 di valore L. 1,50 % per parte; oltre L. 30.000 di valore, L. 1 % per parte.

20. — *Motocicli*: 2 % per parte.

21. — *Biciclette*: 2 % sul valore, per parte.

22. — *Bestiame bovino*: fino a L. 500 di valore L. 5 per capo per parte, oltre a L. 500 di valore L. 8 per capo per parte.

23. — *Vitelli*: oltre i 4 mesi (fino alla prima rotta) L. 4 per capo e per parte.

24. — *Vitelli da latte*: (al disotto dei 4 mesi) L. 2 per capo e per parte.

25. — *Suini*: *a*) maiali da macello L. 4 per capo; *b*) maiali da allevamento L. 3 per capo; *c*) lattonzoli L. 2 per capo.

Dette mediazioni sono corrisposte dal venditore. A carico del compratore valgono gli accordi intercorsi fra le parti, ma la mediazione dovuta dal compratore non supererà mai quella stabilita a carico del venditore.

26. — *Castrati, pecore e capre*: L. 1,50 per capo a carico del venditore.

27. — *Agnelli*: L. 0,75 per capo a carico del venditore.

28. — *Frutta e ortaggi*: L. 0,50 il quintale per parte.

29. — *Concentrato di pomodoro in scatole*: 2 % del valore per parte.

30. — *Legname da opera e costruzione*: 1 % per parte.

31. — *Ferramenta in genere*: 1 % per parte.

32. — *Macchine agricole*: 4 % a carico del venditore.

33. — *Motori industriali*: 1 % per parte.

La presente tariffa è applicabile a tutti i mediatori salvo pattuizioni speciali.

Reggio Emilia, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore dell'U.P.C.: Lari.

Visto: si approva la presente Tariffa, composta di 33 voci.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(1758)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Belluno delimitata dai seguenti confini:

est e *sud,* valle Anfella;
nord, fiume Piave;
ovest, crinale e vallone Picco di Roda;

Visti i decreti Ministeriali 29 luglio 1936 e 21 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 giugno 1935, 29 luglio 1936 e 21 maggio 1937, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada del Casello - strada di Ugozzolo - strada del Serpente, fino all'incrocio con la strada Burla;

ad est, strada Burla, dall'incrocio con la strada del Serpente, fino ai confini della proprietà Draghi;

a sud, confini proprietà Draghi - stradello S. Giovanni - strada del Cane, fino all'incrocio con la linea ferroviaria Parma-Brescia;

ad ovest, la linea ferroviaria Parma-Brescia, dalla strada del Cane alla strada del Casello;

Visti i decreti Ministeriali 31 maggio 1935, 4 agosto 1936 e 1° maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1666)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada carreggiablie che dalla strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini attraverso il torrente Termina per casa Caselina sbocca sulla strada Costa di Bazzano a quota 311, da quota 311 lungo il costone di detta quota (Monte Seriola) fino al torrente Enza;

ad est, tratto del torrente Enza, in territorio di Parma, dal costone di quota 311 (Monte Seriola) allo sbocco del rio Varano;

a sud, strada di Bazzano dalla sua congiunzione con la strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini fino all'imbocco della strada Bassa dei Borelli, lungo quest'ultima fino a quota 463 nei pressi di Casa Notari. Da quota 463 la retta che per rio Varano sbocca nel torrente Enza;

ad ovest, tratto della strada provinciale Traversetolo-Neviano Arduini dal punto in direzione della carreggiabile per Caselina all'imbocco della strada per Bazzano;

Visti i decreti Ministeriali 1° agosto 1936 e 11 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 maggio 1935, 1° agosto 1936 e 11 maggio 1937, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1664)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la riva destra del Po, nel tratto che va dalla strada detta delle Anime, alla foce del fiume Taro;

ad est, la riva sinistra del fiume Taro dalla sua foce al traghetto di Gramignazzo, di qui passando in destra « Taro », la strada che conduce a Gramignazzo e da Gramignazzo la strada comunale che conduce a Borgonovo fino all'altezza di Casa Colombara, di qui la derivazione di detta strada che conduce al traghetto di Borgonovo;

a sud, la strada sinistra « Taro » che dal traghetto di Borgonovo porta al Crocile di Casa Furia;

ad ovest, la strada che da Crocile di Casa Furia conduce al fiume Po toccando: ponte sul collettore Rigosa, Casa Scavizza, ponte sul canale Rigosa, Cascina delle Salde, Roccabianca (capoluogo), Stagno e per la strada delle Anime fino al Po.

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1936 e 15 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 luglio 1935, 30 luglio 1936 e 15 maggio 1937, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Orsogna-Melone; strada provinciale Melone-Salarola-Laianieri-Colle Grande-Trivio di Crocetta-Colle S. Tomaso; strada comunale Colle S. Tomaso-Orsogna.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1725)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cagliari;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Cagliari, dell'estensione di ettari 10.000 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale dalla fermata ferroviaria di Uta a Siliqua; strada provinciale da Siliqua a Vallermosa e cantoniera Acquacotta; strada nuova Acquacotta-Decimoputzu; strada provinciale Decimoputzu-Villaspeciosa-fermata ferroviaria di Uta.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 504 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada vicinale Vasto-Monteodorisio, Regio Tratturo, fiume Sinello, strada vicinale per Pollutri e vallone Maltempo.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

p *Il Ministro*: TASSINARI.

(1817)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 17 marzo 1938-XVI.
Approvazione della donazione, disposta dal comune di Trecate, di un edificio adibito a Casa della G.I.L.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Trecate venne nella determinazione di donare all'O.N.B. la Casa del Balilla, costruita da detto Comune, edificio consistente:

a) in un corpo di fabbricato composto di un piano seminterrato, di un piano terreno, di un piano superiore;

b) di un cortile annesso ad uso campo di giuochi compresa in esso la piscina natatoria con relativo arenile;

il tutto confinante nord corso Roma a linea dei fabbricati esistenti, ad est in parte coniugi Rampi geom. Giuseppe e Tromollini Anna a muro comune, in parte Porzio Natale a muro tutto escluso, a sud strada comunale S. Cassiano a mezzo di muro tutto qui compreso, ad ovest, a cominciare da sud, Giudice Francesco, indi Iacometti Mario, Giovanni e Giuseppe fratelli fu Pietro, indi eredi di Binello Pietro, il tutto a muri esclusi, il tutto distinto nel catasto rurale del comune di Trecate al foglio XVIII ai seguenti numeri mappali e relative superfici:

N. 472/a.	are	16.99
» 474/c.	»	3.38
» 477	»	14.50
» 478	»	23.20
Totale . . .	are	58.07

diconsi are cinquatotto e centiare sette;

Considerata la opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione a rogito notaio dott. Adolfo Patriarca stipulato l'8 novembre 1937-XVI, registrato a Novara il 9 novembre 1937-XVI al n. 1174, trascritto presso l'ufficio delle ipoteche di Novara il 24 novembre 1937-XVI reg. d'ord. vol. 469 n. 5339, reg. part. vol. 933 n. 4487;

Veduto l'atto di ratifica della donazione suddetta a rogito stesso notaio dott. Adolfo Patriarca stipulato il 21 febbraio 1938-XVI, registrato a Novara il 23 febbraio 1938-XVI al n. 2444 e trascritto presso l'ufficio delle ipoteche di Novara il 2 marzo 1938-XVI reg. d'ord. vol. 473 n. 1109, reg. part. vol. 940 n. 927;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta dal comune di Trecate, dell'edificio adibito a casa della G.I.L., è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1719)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 21 marzo 1938-XVI.
Approvazione dell'acquisto di alcuni immobili siti in Spresiano (Treviso) adibiti a sedi delle varie attività della G.I.L.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che l'O.N.B. allo scopo di fornire alle organizzazioni giovanili di Spresiano (provincia di Treviso) una sede per lo svolgimento delle varie attività, ha acquistato per la somma di L. 70.000 dalla Società di mutuo soccorso fra personale Lazzaris i seguenti immobili, già costituenti il così detto Patronato:

a) fabbricato ad uso villa civile,
b) fabbricato ad uso scuola,
c) fabbricato ad uso laboratorio,
d) fabbricato ad uso teatro,
e) fabbricato adibito a chiesa,

nonchè le pertinenze ed i terreni adiacenti a fabbricati suddetti; tali immobili sono attualmente descritti in catasto:

Comune di Spresiano, sez. A, Spresiano, foglio IX.

Catasto terreni:

M. N. 12, prato arb.	Ea	0.03.33
» » 17, giardino	»	0.03.40
» » 40, fabbr. rurale	»	0.26.18
Totale . .	Ea	0.32.91

Catasto fabbricati:

M. N. 14, casa con scuola figli operai e deposito giuocattoli in via dei Milani, 104, di piani 2 e vani 16;

M. N. 16, casa in via dei Milani di piani 2 e vani 16;

M. N. 241, sala di ricreazione e teatro in via dei Milani di piani 1 e vani 4;

M. N. B. oratorio privato aperto al culto pubblico di Ea 0.08,50;

Considerata la opportunità di procedere a tale acquisto;
Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;
Veduti i documenti catastali ed ipotecari;
Veduto l'atto di compravendita in data 25 giugno 1937-XV, a rogito notaio dott. Roberto Galanti, registrato a Treviso il 6 luglio 1937-XV, n. 32, vol. 138 pubblici, e trascritto il 22 luglio 1937-XV al n. 6057 del reg. gen. d'ordine e n. 4940 del reg. part.;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto degli immobili sopra descritti, siti in Spresiano, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un fabbricato in comune di Pozzo Alto (Pesaro).

Con decreto 30 aprile 1938 il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni ha autorizzato la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare in comune di Pozzo Alto (Pesaro) il fabbricato denominato « Casa del Lavoratori », n. civico 4, intestato a Gazzani Augusto ed altri, n. cat. 1050-1115, da adibire a sede delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli.

(1780)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Maria SS.ma della Stella » di Barrafranca (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Maria Santissima della Stella » di Barrafranca (Enna);

Dispone:

L'avv. Calogero Cigna fu Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana « Maria Santissima della Stella » di Barrafranca (Enna), ed i signori cav. Onofrio Virone fu Luigi, dott. Michele Paternò fu Filippo, Giuseppe Bellanti fu Liborio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1886)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Monterubbiano (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monterubbiano (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Monterubbiano (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1872)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sanza (Salerno) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sanza (Salerno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sanza (Salerno) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1873)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 22 agosto 1937-XV, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena;

Veduti i propri provvedimenti in data 22 agosto e 14 settembre 1937-XV, con i quali venivano rispettivamente nominati il Commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'anzidetta azienda;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 febbraio 1938-XVI, con il quale è stata prorogata di mesi tre l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio predetta,

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della ripetuta azienda;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, sono prorogate di mesi tre, a decorrere dal 22 maggio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1874)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Faeto (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 24 novembre 1937-XVI con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Faeto (Foggia), ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Faeto:

Veduto il proprio provvedimento in data 24 novembre 1937-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Faeto (Foggia) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di mesi due a decorrere dal giorno 24 maggio 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1875)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 37 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1819)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bernalda (Matera), di Casalnuovo Lucano, S. Angelo Le Fratte e Tramutola (Potenza), di Oliveto Citra (Salerno) e di Morrodoro (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Bernalda (Matera), di Casalnuovo Lucano, S. Angelo Le Fratte e Tramutola (Potenza), di Oliveto Citra (Salerno) e di Morrodoro (Teramo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1820)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1189 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. PAG. 040/24/86927 in data 9 maggio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso per 40 posti di assistenti lavori in prova fra geometri e periti edili di cui al decreto Ministeriale 9 *novembre* 1937-XVI, *n.* 1189.

1. Ammassari William
2. Tucci Gaetano
3. Porcasi Ercole
4. Di Muzio Mario
5. Oliva Bruno Antonino
6. Lo Iacono Giorgio
7. Nicolò Aurelio
8. Ciuffa Domenico
9. Ruggeri Rosario
10. Tebaldi Virgilio
11. Marsili Remo
12. Paniccia Domenico
13. Masuelli Nicolao
14. Sampò Giovanni Pietro
15. Salemi Calogero
16. Bicci Aldo
17. Benvenuti Elio
18. Zanichelli Luigi
19. Massi Cormons
20. Banchetti Ivo
21. Salsotto Giuseppe
22. Torello Carlo
23. Senesi Vincenzo
24. Stillacci Giovanni
25. Franchino Giuseppe
26. Lustri Giambattista
27. Venturini Renato
28. Macrì Giuseppe
29. Citriniti Arturo
30. Giannini Renzo
31. Nicolaci Nicolò
32. Mariotti Norberto
33. Simonelli Pietro
34. Girlanda Rocco
35. Bagnati Carlo
36. Cramarossa Raffaele
37. Giorni Gio Batta
38. Toffanin Guido
39. Pardi Angelo
40. Baraldi Francesco
41. Boccasile Luigi
42. Marconcini Carlo
43. Signori Alberto
44. Podestì Corrado
45. Tinelli Nello
46. Iachetti Siro
47. Merendino Sergio
48. Grasso Giovanni
49. Pasquali Angiolino
50. Corinaldesi Lamberto
51. Parisse Angelo
52. Nardini Alessandro
53. Zicari Gaetano
54. Ravizza Tullio
55. Magnani Armando
56. Sallustio Cosimo
57. Patitucci Salvatore
58. Cortese Giuseppe
59. Marini Aldo
60. Stillacci Alfiero
61. Ghiglione Battista Giovanni
62. Torcianti Luigi
63. Giorgi Giorgi
64. Santi Francesco
65. Giuliattini Silvio
66. Bagnasco Giovanni
67. Biagini Mario
68. Simonetta Amilcare
69. Forcellati Corradino
70. Rago Emilio
71. Giordano Gino
72. Margani Antonio
73. Ghiano Francesco
74. Baggio Gastone
75. Crugnola Giorgio
76. Reboa Pietro
77. Magrassi Angelo
78. Biavati Dante
79. Ingrao Carlo
80. Lotti Gaetano
81. Reali Mario
82. Scudo Remo
83. Mattioni Alfredo
84. Cartapati Ermanno
85. Zuppardi Edmondo
86. Galeazzi Nino
87. Paterna Paolo

(1823)

Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di marinaio in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1204 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/81757 in data 30 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

È approvata l'unita graduatoria di merito del concorso a 15 posti di marinaio in prova per le navi traghetto.

Roma, addì 3 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso a 15 posti di marinaio in prova per le navi traghetto.
(Decreto ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1204).

1° Donato Antonino.
2° Irrera Placido.
3° Barilà Gregorio.
4° Romeo Giuseppe.
5° Donato Giovanni.
6° Donato Pietro.
7° Antonini Rodolfo.
8° Pratticò Diego.
9° Bonanno Giovanni.
10° Fiumara Francesco.
11° Frisone Domenico.
12° Francesconi Giuseppe.
13° Cesareo Ettore.
14° Arena Placido.
15° Bardetta Pietro.
16° Catanzaro Letterio.
17° Fasano Giuseppe.
18° Giuffrè Giuseppe.
19° Bianchi Fosco.
20° Romeo Antonino.
21° Polistena Giuseppe
22° Cipriotì Rocco.

(1792)

Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di disegnatore in prova presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale, n. 1188 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. PAG. 040/24/86927 in data 9 maggio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di disegnatore in prova.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

nel concorso a 20 *posti di disegnatore in prova.*

1. Ruggieri Osvaldo
2. Marsili Remo
3. Tosi Silvano
4. Antonelli Mauro
5. Laurita Raffaele
6. Palloni Mario
7. Ronca Bruno
8. Marini Aldo
9. Barinci Bruno
10. Colombi Bruno
11. Toffanin Guido
12. Casini Tullio
13. Camilli Paris
14. Molinari Enrico
15. Senesi Vincenzo
16. Modica Rosario
17. Mattone Tullio
18. Grasso Giovanni Battista
19. Amadio Luigi
20. Macrì Giuseppe
21. Tinelli Nello
22. Pierini Francesco
23. Ravizza Tullio
24. Carciotto Giuseppe
25. Gentile Vittorio
26. Trusso Antonino
27. Passera Angelo
28. Guadagni Umberto
29. Fusco Bruno
30. Mancinelli Giulio Cesare
31. Manco Giuseppe
32. Lo Iacono Giorgio
33. Paderni Riccardo
34. Visconti Giuseppe
35. Da Ronchi Alberto
36. Cameli Corrado
37. Pinna Iosto
38. Corinaldesi Lamberto
39. Grimaldi Paolo
40. Leotta Domenico
41. Bronzini Alberto
42. Gallini Luigi
43. Cartapati Ermanno
44. Gelodi Gastone
45. Fracassi Giulio Cesare
46. Giannini Renzo
47. Milani Giovanni

(1824)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.